




**Whistle  
blowing**



# SEGNALAZIONE

---

AVV. FRANCESCO CRESTI

[WWW.LEGALSOLUTION.EU](http://WWW.LEGALSOLUTION.EU)





# *Chi può segnalare?*

## SOGGETTI SEGNALATORI

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:

- dipendenti pubblici (ossia i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs 165/01, ivi compresi i
- dipendenti di cui all'art.3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio);
- lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.



# *Quando si può segnalare?*

## TEMPI DELLA SEGNALAZIONE

- 
- A) quando il rapporto giuridico è in corso;
  - B) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  - C) durante il periodo di prova;
  - D) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

**N.B. Fino a quando si può segnalare? Prescrizione dell'illecito e del reato – possibilità di effettuare ancora una istruttoria**



## *Cosa si può segnalare ?*

# ILLECITI CHE SI POSSONO SEGNALARE

---

- 1) **illeciti amministrativi, contabili, civili o penali**
- 2) **condotte illecite** rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ovvero **violazioni** del Modello 231
- 3) **Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione o nazionali** (appalti, servizi, sicurezza e gli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori)
- 4) **atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea** di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione (es. frodi, attività illegali)
- 5) **atti od omissioni riguardanti il mercato interno** di cui all'art. 26 paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (es. frodi del bilancio e attività corruttive)
- 6) **atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità** delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5)



# *Cosa si può segnalare ?*

## ULTERIORI IPOTESI

---

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti (in tal caso va fatta una valutazione prudenziale);
- i fondati sospetti, la cui nozione dovrà essere oggetto di interpretazione al tavolo delle linee Guida.



# *Cosa non si può segnalare ?*

---

**N.B. Sono ESCLUSE dal possibile oggetto delle segnalazioni in tema “whistleblowing”:**

- le notizie palesemente prive di fondamento;
- le informazioni già totalmente di dominio pubblico;
- le indiscrezioni o “voci di corridoio” scarsamente attendibili o lamentele generiche;
- le discriminazioni tra colleghi, ovvero i conflitti interpersonali tra segnalante e altro lavoratore;
- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono al proprio rapporto individuale di lavoro (ad esempio, non sono ricevibili le segnalazioni riguardanti, straordinari, lavoro notturno, ferie, differenze retributive o altre questioni attinenti al diritto del lavoro);



# OBIETTIVO ED UTILITÀ DELLA SEGNALAZIONE

**N.B.** L'obiettivo della segnalazione deve essere **la protezione** delle persone, del patrimonio aziendale materiale (prodotti, immobili, mezzi, apparecchiature) ed immateriale (reputazione, relazioni commerciali, prassi del processo produttivo, idee, segreto industriale, marchi) da illeciti riconducibili alle ipotesi di cui alle lettere a) e b) sopra menzionate, compiuti da dipendenti o da terzi. Devono anche considerarsi le condotte scorrette compiute con l'intento di apportare presunti vantaggi alla Società, contrarie alla Legge, al Modello Organizzativo, al Codice Etico ed alla politica della Società nel suo complesso.

A titolo meramente esemplificativo, le segnalazioni **potrebbero riguardare** illeciti nei settori ambientale, della sicurezza, episodi di mobbing, illeciti a danno delle infrastrutture/beni della Società, in ambito commerciale, violazione di segreti industriali, irregolarità amministrative e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.



# ELEMENTI DELLA SEGNALAZIONE

---

La segnalazione dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del segnalante;
- b) chiara e quanto più possibile completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) generalità dell'autore dei fatti, se conosciute;
- d) eventuali altri soggetti, in grado di riferire sui fatti;
- e) eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti;
- f) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.





# SEGNALAZIONE ANONIMA

---

La disciplina del whistleblowing e le conseguenti tutele non si applicano alle segnalazioni anonime, cioè prive di elementi che consentano di identificare il loro autore: la tutela tipica dell'istituto verrà garantita, quindi, solo in caso di segnalazioni formulate da soggetti chiaramente identificati secondo le previsioni del paragrafo 3.

Le segnalazioni anonime saranno prese in considerazione dall'Amministrazione solo se relative a fatti di particolare gravità e solo se adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, tali da far emergere fatti e situazioni concretamente rilevanti e riferibili a contesti determinati al momento della segnalazione



# I CANALI DI SEGNALAZIONE

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti :

Quali CANALI può utilizzare il "Whistleblower" e COME





# I CANALI DI SEGNALAZIONE

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti :

---

**-Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti :**

- Canale interno – **obbligatorio ricorrervi**
- Canale esterno (gestito da A.N.AC) – vi si può ricorrere in presenza di determinati presupposti
- Divulgazioni pubbliche

Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

N.B. **La scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6, è possibile effettuare una segnalazione esterna .**



# SEGNALAZIONE CANALE ESTERNO GESTITO DA ANAC



AUTORITÀ  
NAZIONALE  
ANTICORRUZIONE

**Quando si usa il canale esterno, che comunque è l'eccezione?**



# SEGNALAZIONE CANALE ESTERNO GESTITO DA ANAC



1) il canale interno, pur essendo obbligatorio non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati (cfr. §§ 4.1.1 e 4.1.2, Parte Prima).

Il decreto contempla anche l'ipotesi in cui non sia prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna. Tale fattispecie, tuttavia, presenta delle difficoltà applicative in quanto, per come è strutturato il decreto, il soggetto è tutelato se l'ente presso cui lavora e/o collabora rientra tra quelli tenuti ad applicare la disciplina in questione. Quindi se il canale non è istituito perché l'ente non è obbligato, il segnalante non è considerato un whistleblower e non può trasmettere di conseguenza segnalazioni ad ANAC





# SEGNALAZIONE CANALE ESTERNO GESTITO DA ANAC

2) a persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell'ufficio designati.

Si fa riferimento ai casi in cui il canale interno sia stato utilizzato ma il soggetto cui è affidata la gestione del canale non abbia intrapreso, entro i termini previsti dal decreto, alcuna attività circa l'ammissibilità della segnalazione, la verifica della sussistenza dei fatti segnalati o la comunicazione dell'esito dell'istruttoria svolta





# SEGNALAZIONE CANALE ESTERNO GESTITO DA ANAC

---

3) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegare ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che se effettuasse una segnalazione interna:

- o alla stessa non sarebbe dato efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui vi sia il fondato timore che non sarebbe svolta alcuna attività a causa di un accordo tra chi riceve la segnalazione e la persona coinvolta nella violazione; o a seguito dell'occultamento o distruzione di prove di condotte illecite di cui il segnalante sia a conoscenza; oppure, si pensi all'ipotesi in cui il gestore della segnalazione, ad esempio il RPCT, sia in conflitto di interessi perché la segnalazione lo riguarda direttamente, come segnalato, oppure come segnalante. In tali casi sarà possibile accedere al canale esterno onde evitare che alla segnalazione non sia dato efficace seguito;
- o questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione. Si pensi ad esempio all'ipotesi in cui il soggetto ha fondato timore di poter subire una ritorsione in ragione di situazioni ed eventi che si sono già verificati nella propria amministrazione/ente (come nel caso in cui al soggetto sia stata già prospettata l'evenienza di subire un pregiudizio in caso di segnalazione oppure lo stesso sia a conoscenza di precedenti ritorsioni o violazioni dell'obbligo di riservatezza)



# CANALE INTERNO LINEE GUIDA ANAC DEL 7.11.2024

**Art. 4, co. 1, d.lgs. 24/2023** Obbligo per i soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato di attivare propri canali interni di segnalazione che garantiscano la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

**Quindi la segnalazione mediante il canale interno è la regola.**

Il legislatore ha inteso incoraggiare il ricorso ai canali interni all'ente, in quanto **più prossimi all'origine delle questioni oggetto delle segnalazioni**: una più efficace prevenzione e un pronto accertamento delle violazioni passano, infatti, attraverso l'acquisizione di informazioni pertinenti da parte dei soggetti maggiormente vicini all'origine delle violazioni stesse.

La preferenza accordata ai canali interni si evince anche dalla circostanza che, solo laddove si verificano le particolari condizioni previste dal legislatore, le persone segnalanti possono fare ricorso al "canale esterno" attivato presso ANAC.





# CANALE INTERNO LINEE GUIDA ANAC DEL 7.11.2024

---

**Art. 4, co. 1, d.lgs. 24/2023** Obbligo per i soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato di attivare propri canali interni di segnalazione che garantiscano la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

**Quindi la segnalazione mediante il canale interno è la regola.**

Il legislatore ha inteso incoraggiare il ricorso ai canali interni all'ente, in quanto **più prossimi all'origine delle questioni oggetto delle segnalazioni**: una più efficace prevenzione e un pronto accertamento delle violazioni passano, infatti, attraverso l'acquisizione di informazioni pertinenti da parte dei soggetti maggiormente vicini all'origine delle violazioni stesse.

La preferenza accordata ai canali interni si evince anche dalla circostanza che, solo laddove si verificano le particolari condizioni previste dal legislatore, le persone segnalanti possono fare ricorso al “canale esterno” attivato presso ANAC.



# La disciplina del canale interno: il ruolo delle organizzazioni sindacali

Il d.lgs. n. 24/2023 prevede che l'attivazione dei canali interni da parte dei soggetti del settore pubblico e privato avvenga con l'interlocuzione delle rappresentanze o organizzazioni sindacali (art. 4, co. 1).

Le LLGG di cui alla delibera n. 311/20234 hanno chiarito che – con l'espressione “rappresentanze o organizzazioni sindacali” si fa riferimento a quelle comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU).

## **La natura del coinvolgimento dei sindacati**

Il coinvolgimento dei sindacati, in base alla formulazione della citata norma (“sentite”), ha un carattere meramente informativo. Si tratta, infatti, di una interlocuzione preventiva che consente all'ente/amministrazione di acquisire le eventuali osservazioni di parte sindacale sull'implementazione del canale interno.



# La disciplina del canale interno: il ruolo delle organizzazioni sindacali

---

## **Il contenuto dell'informativa alle organizzazioni sindacali**

È opportuno che l'ente porti a conoscenza del sindacato i principali elementi che connotano il canale interno come, ad esempio, le modalità di presentazione della segnalazione, la gestione della stessa, l'individuazione del gestore, la formazione specifica del personale addetto, nonché la modalità di diffusione all'interno dell'ente delle informazioni relative all'utilizzo del canale.

L'informativa è trasmessa al sindacato prima della delibera di approvazione dell'atto organizzativo, in modo che sia possibile valutare in tempo utile le considerazioni eventualmente formulate dall'organizzazione sindacale.

L'ente indica alle rappresentanze sindacali destinatarie dell'informativa un congruo termine per la trasmissione delle eventuali osservazioni, la disponibilità anche a un incontro, se richiesto dal sindacato, per la completa comprensione delle modalità applicative dell'istituto



# La disciplina del canale interno: il ruolo delle organizzazioni sindacali

---

**La valenza del decorso del termine assegnato alle OOSS per le proprie osservazioni e la natura delle osservazioni**

Poiché la norma non prevede un'intesa o un accordo ai fini dell'adozione dell'atto organizzativo, il termine assegnato alle OOSS non ha natura perentoria e il parere espresso dai sindacati nell'interlocuzione preventiva non ha valenza vincolante



# La disciplina del canale interno: il ruolo delle organizzazioni sindacali

## **L'individuazione del sindacato destinatario dell'informativa**

Tenuto anche conto dell'indirizzo espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali<sup>5</sup>, si rappresenta che:

- ove esistano rappresentanze sindacali aziendali (RSA) oppure una rappresentanza sindacale unitaria (RSU), in conformità a quanto previsto al citato art. 51 del d.lgs. n. 81/2015, l'informativa va inoltrata a tali rappresentanze; in presenza di più RSU, è auspicabile una forma di coordinamento per agevolare gli adempimenti informativi;
- nel caso di imprese prive di tali rappresentanze, dovranno essere informate le corrispondenti organizzazioni territoriali delle associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.



# MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione può essere effettuata in **forma scritta** e in **forma orale** e si devono assicurare entrambe le modalità di ricezione delle segnalazioni.

Il canale interno di segnalazione deve essere liberamente e facilmente accessibile da parte di tutti gli aventi diritto (ad es. dai consulenti e dagli altri soggetti diversi dai dipendenti, ma comunque legittimati a presentare segnalazioni ai sensi dell'art. 3 del citato decreto).

L'Autorità ritiene che, all'interno dell'atto organizzativo o del MOG 231, siano proceduralizzate le attività di ricevimento e gestione delle segnalazioni, ivi incluse quelle inerenti alle segnalazioni orali.



# MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

## FORMA SCRITTA

Si ritiene che le segnalazioni di whistleblowing vadano acquisite e gestite preferibilmente con apposita piattaforma informatica. Questo orientamento è suggerito dal fatto che attraverso tale strumento software, se adeguatamente progettato e configurato, è possibile adottare stringenti misure di sicurezza e assicurare un più elevato livello di protezione dei dati personali degli interessati sia nella fase di acquisizione delle segnalazioni, sia in quella di gestione delle stesse. Ciò, in particolare, in considerazione della possibilità di **cifrare** i dati a riposo e di **mantenere una interlocuzione riservata con la persona segnalante**.

La prima di tali funzionalità consente di mitigare eventi di **data breach** come, ad esempio, nel caso di accesso abusivo effettuato da terzi a seguito di attacco informatico. La seconda funzionalità consente, tramite l'adozione di un codice identificativo della segnalazione (es. Key Code), noto solo alla persona segnalante, di mantenere le interlocuzioni con la stessa (art. 5, d.lgs. n. 24/2023), **garantendo la riservatezza dell'identità del whistleblower**.



# MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

---

## ADEGUAMENTO DELLA FORMA AL CONTESTO

La scelta dello strumento adottato per l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni deve essere operata alla luce delle specificità del contesto organizzativo di riferimento, assicurando, in ogni caso, un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi per gli interessati e adottando scelte conformi ai principi della “protezione dei dati fin dalla progettazione” (Privacy by design) e della “protezione per impostazione predefinita”<sup>7</sup>, anche tenendo conto delle osservazioni formulate dal responsabile della protezione dei dati (RPD), ove presente





# MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

## Garanzie di riservatezza

- occorre invitare le persone segnalanti ad utilizzare esclusivamente i canali appositamente istituiti per presentare segnalazioni, considerato che tali canali offrono maggiori garanzie in termini di sicurezza. Anche nell'eventualità in cui una segnalazione sia inviata per errore mediante canali alternativi, deve comunque essere assicurata la riservatezza dell'identità della persona segnalante e la protezione dei dati di tutti gli interessati;
- nell'ambito delle valutazioni funzionali all'individuazione dei canali di segnalazione interna (modalità informatiche o canali tradizionali), il ricorso alla posta elettronica (ordinaria o certificata) deve essere considerato di per sé non adeguato a garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, anche tenuto conto del rischio che i sistemi informatici per la gestione della posta elettronica possano generare e raccogliere per impostazione predefinita, in modo preventivo e generalizzato, i log relativi all'invio e alla ricezione dei messaggi di posta elettronica e conservare gli stessi anche per un esteso arco temporale. Il rischio di poter risalire, anche indirettamente, all'identità della persona segnalante è, peraltro, ulteriormente aggravato nel caso in cui il whistleblower utilizzi, al fine di presentare la segnalazione, la casella di posta elettronica fornita dal datore di lavoro



# MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

---

## Garanzie di riservatezza

nel caso in cui l'accesso ai canali interni di segnalazione avvenga dalla rete dati interna del soggetto obbligato/datore di lavoro, occorre garantire la non tracciabilità della persona segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione a tali canali, sia sulle piattaforme informatiche che negli apparati (es. firewall o proxy) eventualmente coinvolti nella trasmissione delle comunicazioni del segnalante.



# MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

## Garanzie

- Per le segnalazioni attraverso il canale digitale, si formulano le seguenti indicazioni:
- al momento dell'inserimento della segnalazione, al whistleblower è richiesto esclusivamente di indicare il proprio nome e cognome quale condizione per beneficiare degli strumenti di protezione previsti dalla normativa di riferimento;
  - Si precisa che, a tutela della riservatezza del whistleblower, i log delle attività del segnalante sono privi delle informazioni identificative dei segnalanti quali indirizzi IP e User Agent;
  - dopo l'invio della segnalazione, il whistleblower riceve un codice numerico di 12 cifre rilasciato in automatico dal sistema che sarà necessario per accedere e rivedere, modificare o precisare la segnalazione inserita, ovvero per caricare nuovi files, nonché per visionare gli eventuali riscontri del referente della segnalazione..



# MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

## **Mancanza della piattaforma informatica**

Laddove non si adotti un'apposita piattaforma informatica e al fine di garantire la riservatezza, si ribadisce la possibilità di utilizzare la protocollazione riservata in doppia busta. La prima busta contenente i dati identificativi della persona segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;

la seconda, con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" indirizzata al gestore della segnalazione (ad es. "riservata al RPCT"). La segnalazione sarà poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del gestore.



# MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

## FORMA ORALE

La segnalazione in forma orale può essere effettuata, in via alternativa, secondo le seguenti modalità:

- attraverso linee telefoniche: ad esempio, con l'attivazione di una linea telefonica gratuita ad hoc gestita da un operatore autorizzato che acquisisce le segnalazioni e le registra;
- attraverso sistemi di messaggistica vocale: ad esempio, con l'adozione di un sistema di segreteria che riceve le segnalazioni sotto forma di messaggi vocali, oppure di una casella vocale sulla piattaforma informatica;
- su richiesta della persona segnalante, attraverso un incontro diretto da effettuare entro un termine ragionevole. A titolo esemplificativo, l'incontro potrebbe svolgersi in un luogo esterno alla sede dell'amministrazione/ente, al fine di garantire la riservatezza della persona segnalante e del contenuto della segnalazione.



# MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

---

## FORMA ORALE

Ferma restando la piena discrezionalità in capo all'ente nella scelta della modalità più adatta, in base alla relativa struttura organizzativa, per l'effettuazione delle segnalazioni orali, ciascuna amministrazione/ente potrà valutare se limitare o meno ad alcuni giorni lavorativi e/o a specifiche fasce orarie l'acquisizione delle segnalazioni.



# MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

## FORMA ORALE

Di primaria importanza è, altresì, la previsione di modalità di tracciamento delle segnalazioni orali, soprattutto al fine di garantire un effettivo e corretto procedimento. A titolo esemplificativo, nel caso di utilizzo di una linea telefonica o di un sistema di messaggistica che prevedono un sistema di registrazione, il gestore della segnalazione potrebbe conservare quest'ultima, previo consenso della persona segnalante, mediante la registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto. Diversamente, nel caso di utilizzo di linee telefoniche non registrate, al momento della ricezione della segnalazione, il personale competente potrebbe documentare la stessa mediante un resoconto dettagliato della conversazione. In caso di incontro diretto, infine, il gestore potrebbe procedere - previo consenso della persona segnalante - alla registrazione dell'incontro attraverso



# MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

## FORMA ORALE

In caso di incontro diretto, infine, il gestore potrebbe procedere - previo consenso della persona segnalante - alla registrazione dell'incontro attraverso dispositivi idonei alla conservazione e all'ascolto o, nel caso in cui non si possa procedere alla registrazione, redigere un verbale che dovrà essere sottoscritto anche dalla persona segnalante.

Resta fermo che, laddove si proceda alla trascrizione della segnalazione, il contenuto di quest'ultima può essere sempre verificato e rettificato dalla persona segnalante al momento della sottoscrizione.





# MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

---

## RICAPITOLANDO

La persona segnalante può scegliere tra due diverse modalità di segnalazione, quella scritta e quella orale.

Nell'atto organizzativo o nel MOG 231 l'ente descrive le attività predisposte per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni, ivi incluse quelle inerenti alle segnalazioni Orali.



## LE IPOTESI SANZIONATORIE RELATIVE AL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE

L'Autorità ha il potere di applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro quando ravvisa, all'interno dei soggetti del settore pubblico e privato, la mancata istituzione dei canali di segnalazione, la mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o la presenza di procedure non conformi a quanto previsto dagli artt. 4 e 511 del decreto (art. 21, co. 1, lett. b) del d.lgs. 24/23). In tutte le ipotesi appena citate, responsabile è l'organo di indirizzo, sia negli enti del settore pubblico che in quello privato.

Il competente ufficio di vigilanza whistleblowing di ANAC (UWHIB) può avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti dei presunti responsabili, garantendo la facoltà agli stessi di difendersi. Il procedimento sanzionatorio può concludersi con l'archiviazione o con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

L'organo di indirizzo dell'ente risponde della sanzione in solido con i suoi singoli componenti, fatta salva l'azione di regresso da esperire verso tutti i soggetti responsabili della violazione.



## Il nuovo istituto della divulgazione pubblica

Il D.Lgs. 24/2023 ha inserito la divulgazione pubblica quale ulteriore canale di segnalazione per il whistleblower che consiste nella diffusione di informazioni sulle violazioni tramite la stampa, mezzi elettronici e mezzi in grado di raggiungere molte persone. Il segnalante può beneficiare delle stesse misure di protezione previste per l'utilizzo del canale interno/esterno.

art. 15 “Divulgazioni pubbliche”. Ai sensi del Decreto, con questa modalità di segnalazione, che si aggiunge ai canali interno/esterno e alla denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, s'intende rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite:

- la stampa;
- mezzi elettronici;
- mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio. La Direttiva europea e il legislatore nel prevedere la divulgazione pubblica tengono naturalmente conto dell'evoluzione dei mezzi di diffusione di massa, includendovi anche i social media che costituiscono uno strumento rapido e interattivo di trasmissione e veicolazione di informazioni



## Il nuovo istituto della divulgazione pubblica

---

Pertanto, la protezione sarà riconosciuta se al momento della divulgazione ricorra una delle seguenti condizioni:

1. a una segnalazione interna, a cui l'amministrazione/ente<sup>2</sup> non abbia dato riscontro nei termini previsti (tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione), abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento)
2. la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC<sup>4</sup> la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);



## Il nuovo istituto della divulgazione pubblica

3. la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete allegare ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si pensi, ad esempio, ad una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti;

4. la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi – nei termini sopra precisati - di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito perché, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa. Si consideri, a titolo esemplificativo, il caso in cui chi riceve la segnalazione di una violazione, accordandosi con la persona coinvolta nella violazione stessa, proceda ad archiviare detta segnalazione in assenza dei presupposti.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il whistleblower. Laddove, invece, la divulgazione avvenga utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un nickname, che non consente l'identificazione del divulgatore, ANAC tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima



## Segnalazione all'autorità giudiziaria

---

Per raccogliere le segnalazioni, con la Circolare n.1/2020, è stato inaugurato, quale sottosezione «whistleblowing» all'interno della sezione strumenti del sito istituzionale giustizia, un portale informatico dedicato fruibile esclusivamente dai soggetti cui l'istituto si applica. Tale portale è strutturato quale software open source protetto che consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle «denunce» mediante un protocollo di crittografia che garantisce la riservatezza sull'identità del whistleblower.

Il portale è raggiungibile al seguente indirizzo <https://whistleblowing.giustizia.it>

N.B.

Per le comunicazioni di misure ritorsive l'ANAC ha la competenza esclusiva

Nel processo contabile l'identità non può essere rivelata fino alla fine dell'istruttoria.